

Torino, 26.07.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: decreto-legge nr. 105 del 23 luglio 2021 (utilizzo Green Pass)

L'art. 3 del DL n. 105/2021 introduce il nuovo art. 9-bis al DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.

Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il Covid-19;
- la **guarigione** dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;
- l'effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato **negativo**.

Il DL n. 105/2021 stabilisce che **dal 6 agosto 2021** l'**accesso** ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, **esclusivamente** ai soggetti **muniti** di una delle certificazioni verdi Covid-19:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Le suddette disposizioni:

- si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora tali servizi e attività siano consentite alle condizioni previste per le singole zone;
- **non** trovano applicazione ai **soggetti esclusi** per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate devono verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge (esibizione delle certificazioni verdi).

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020; dopo due violazioni delle già menzionate disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica a decorrere dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della:

- **chiusura** dell'esercizio o dell'attività **da 1 a 10 giorni**.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara